

CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI SUBMANDATO

Tra CHAVIN CASH ITALIA SRL codice fiscale 03799600964 numero di iscrizione all'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 del D. Lgs n.385/1993 34739, società di capitali la cui sede legale è in Milano (Italia) Via Menabrea n. 21 in seguito denominata "FINANCIERA",

.....Codice Fiscale

Partita ivaResidente in Via in

seguito denominato il "Submandatario"

Premesso:

- che la FINANCIERA ha messo a punto e sviluppato un servizio di trasferimento di denaro tra due parti denominato "CHAVIN CASH" diffuso in Italia ed offerto al pubblico attraverso una rete di "Agenzie" e "Subagenzie" che, per effettuare il servizio di trasferimento di denaro, si impegnano a:
 - a) ricevere somme di denaro dai clienti al fine di trasferirle in qualsiasi località del mondo ove è disponibile il servizio della FINANCIERA;
- che, l'espressione "SUBAGENTI" è utilizzata nell'organizzazione dei servizi della FINANCIERA per indicare il soggetto che esegue il servizio "CHAVIN CASH" nei rapporti con i clienti fermo restando
 - (i) che detta espressione non deve in alcun modo essere intesa come un riferimento alla disciplina del contratto di agenzia, in quanto, tra l'altro, l'incarico affidato al Submandatario non include in alcun modo lo svolgimento di attività di promozione di contratti a favore della FINANCIERA e
 - (ii) che il rapporto tra AGENTE e SUBAGENTE deve ritenersi esclusivamente disciplinato dal presente contratto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme del mandato con rappresentanza, contenute nella legislazione Italiana;
- che per quanto previsto nel presente contratto per mandatario si intende la figura dell' "AGENTE" e per Submandatario la figura del "SUB AGENTE";
- che la FINANCIERA intende affidare al Submandatario come sopra individuato l'incarico di proprio "Subagente";
- che il Submandatario intende accettare tale incarico e dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti di moralità ed onorabilità e di tutte le capacità necessarie al fine di svolgere le funzioni qui in seguito illustrate, e di essere in regola con tutti i requisiti imposti dalla legge italiana per l'attività de quo;
- che il Submandatario è una società/ditta, la quale svolge come attività principale una o più attività imprenditoriali e commerciali e/o di servizi in locali aperti al pubblico, diverse dal servizio di trasferimento di denaro CHAVIN CASH di FINANCIERA ed ha già una propria struttura operativa;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art.1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art.2 – DEFINIZIONI

Per "Servizio" si intende:

il trasferimento di denaro tra due parti, "CHAVIN CASH", sviluppato da FINANCIERA ed attuato da una rete di Submandatari operativi in diverse località del mondo, i quali, secondo quanto stabilito nei Requisiti di Servizio:

- a) ricevono somme di denaro dai clienti al fine di trasferirle in qualsiasi località del mondo ove è disponibile il presente servizio di trasferimento di denaro "CHAVIN CASH";

Per "Requisiti del Servizio" si intende:

l'insieme dei termini delle condizioni, delle tabelle dei prezzi e di ogni altra linea di condotta, regola o regolamento vigenti, nonché le eventuali modifiche successivamente introdotte da FINANCIERA, che abbiano come oggetto lo svolgimento del Servizio ed ogni altro aspetto connesso. I requisiti del Servizio attualmente vigenti sono contenuti nel Manuale di Procedura allegato al presente contratto.

Per "Fondi di denaro" si intende, sia collettivamente che singolarmente:

- a) fondi di denaro consegnati dai clienti al fine di effettuare un trasferimento di denaro a favore dei destinatari (RICEVENTI), tramite invio di tali somme a FINANCIERA, nell'ambito del Servizio "CHAVIN CASH";
- b) provvigioni spettanti a FINANCIERA relative alle operazioni di svolgimento del Servizio.

Art.3 – INCARICO

FINANCIERA conferisce Alla..... che accetta, l'incarico di proprio Submandatario, con potere di rappresentanza limitatamente allo svolgimento dell'incarico affidato ed alle condizioni contenute nel presente contratto.

Art.4 – OBBLIGHI DEL SUBMANDATARIO

4.1) - Prestazione del Servizio

Il Submandatario si obbliga ad effettuare al pubblico il Servizio esclusivamente presso la sua sede di Via..... La fornitura del servizio da eventuali nuovi sedi dovrà essere concordato con la FINANCIERA.

L'effettuazione del Servizio avverrà sulla base della procedura finanziaria prevista nel successivo art.5 e per lo svolgimento dello stesso il Submandatario si obbliga fra l'altro:

- a) a ricevere e custodire le somme di denaro versate dai clienti, al fine di trasferirle, attraverso il Servizio, in qualsiasi località del mondo ove lo stesso è operativo;
- b) a rappresentare puntualmente ai terzi, oltre che tramite l'uso della modulistica di cui al successivo art.6, che agisce in nome e per conto della FINANCIERA;
- c) a rispettare, nell'effettuazione delle attività di cui sopra, tutte le normative e regolamentari (civili, fiscali etc.) ed, in particolare, le disposizioni della Banca d'Italia relative allo svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto.

4.2) – Requisiti del Servizio

Il Submandatario di obbliga a svolgere il Servizio, attenendosi rigorosamente ai Requisiti del Servizio ed a quanto previsto dal presente contratto.

I requisiti del Servizio potranno essere modificati in ogni momento su iniziativa di FINANCIERA. Tali modifiche verranno tempestivamente comunicate al Submandatario, quali nuove modalità vincolanti per l'esecuzione del mandato e lo stesso dovrà senza indugio applicarle per lo svolgimento del Servizio.

4.3) – Il Submandatario non potrà in alcun modo, direttamente o indirettamente, effettuare il Servizio al pubblico in maniera difforme da o incompatibile con i Requisiti del Servizio e/o con qualsiasi altra indicazione fornitagli da FINANCIERA. Il Submandatario non sarà tenuto a svolgere alcuna attività di promozione di contratti a favore della FINANCIERA.

Art.5 – PROCEDURA FINANZIARIA IMPOSTA AL SUBMANDATARIO

5.1) – Il Submandatario riconosce espressamente di essere un semplice custode delle somme che gli verranno, via via, rimesse da terzi per l'effettuazione del Servizio. Dette somme si intenderanno, quindi, per il tramite del Submandatario, versate direttamente a FINANCIERA, ferme le responsabilità del Submandatario stesso per la loro custodia e per quanto altro previsto nel presente contratto.

Il Submandatario, in ogni caso, non ha e non avrà mai il diritto di disporre per proprio conto, a nessun titolo e per nessuna ragione, dei Fondi di denaro, che sono di proprietà e/o spettanza esclusiva di FINANCIERA. Esso, quindi, ne potrà disporre unicamente nell'ambito ed al fine dello svolgimento del Servizio, in stretta conformità a quanto disposto dai requisiti del Servizio e dal presente contratto.

5.2) – Il Submandatario si obbliga, al termine di ogni giornata lavorativa, a calcolare la somma relativa ai Fondi di denaro ricevuti dalla clientele per il Servizio "CHAVIN CASH"

Il Submandatario è obbligato a versare, non più tardi del giorno lavorativo seguente, - termine che deve ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c. c. - tale somma, a FINANCIERA. Tale versamento verrà effettuato in contanti in circolarità ed autorizzato dal mandante sul conto corrente n 0832/93990133 acceso presso la Filiale n. 4694 abi 03069 cab 09420 della Banca Intesa S.p.a. se le somme rimosse sono in euro e sul c/c 1610/9362306 acceso presso la Filiale n. 4694 abi 03069 cab 09420 della Banca Intesa S.p.a. se le somme rimosse sono in dollari americani. Tali operazioni dovranno essere effettuate secondo le istruzioni che verranno fornite da FINANCIERA alle quali il Submandatario dovrà strettamente e rigorosamente attenersi. FINANCIERA si riserva comunque il diritto qualora tali fondi non siano stati tempestivamente ad essa rimessi (nel termine di cui sopra), di avvalersi della facoltà di sospendere il Servizio con il Submandatario, fino al momento in cui tale saldo verrà regolarmente versato dal Submandatario maggiorato dei relativi interessi.

5.3) – Il Submandatario si obbliga, comunque, a rilasciare a favore di FINANCIERA una garanzia fideiussoria bancaria (o garanzia equipollente) per un importo di Euroil cui rilascio e la cui validità sono considerati elemento essenziale per l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art.26.3.

FINANCIERA si riserva, comunque, il diritto, una volta ottenuta la fideiussione e per la durata del presente contratto, di chiedere al Submandatario una integrazione dell'ammontare della garanzia prestata qualora il saldo attivo delle somme in custodia, come indicato al precedente articolo 5.2, venga, anche solo una volta, a superare il valore della garanzia prestata. In relazione a quanto precede, il Submandatario si impegna ad integrare l'importo della garanzia, entro 30gg dalla richiesta scritta di FINANCIERA, con una maggiorazione minima del 25% rispetto all'importo prestato inizialmente dal Submandatario e ciò a prescindere dall'entità del saldo attivo. L'inadempimento da parte del Submandatario dell'obbligo di integrazione della garanzia prestata nel termine di 30gg dalla richiesta costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. .

Qualora si verifichi che il saldo a credito di FINANCIERA superi l'importo della garanzia prestata dal Submandatario, è altresì facoltà di FINANCIERA di interrompere e/o sospendere il Servizio fino al momento in cui tale saldo dal Submandatario verrà regolarmente versato, maggiorato dei relativi interessi.

5.4) – Il Submandatario sin d'ora conferma che tutti i versamenti in suo favore dovranno essere effettuati da FINANCIERA sul conto corrente

5.5) – Mensilmente il Submandatario è tenuto ad inviare ad FINANCIERA il dettaglio delle operazioni effettuate, secondo quanto disposto dal modulo "Rapporto Giornaliero" fornitogli da FINANCIERA nel Manuale di Procedura allegato al presente contratto.

5.6) – Salva espressa autorizzazione, il Submandatario non potrà effettuare alcun versamento e/o incasso in una moneta diversa dall'euro o dal dollaro americano.

Art.6 – STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1) – Formulari:

il Submandatario si impegna ad utilizzare esclusivamente i formulari che FINANCIERA provvederà a fornirgli nelle quantità necessarie allo svolgimento del Servizio.

6.2) – Strumenti meccanici:

qualora per l'effettuazione del Servizio FINANCIERA ritenesse, a suo insindacabile giudizio, necessaria l'adozione da parte del Submandatario di specifica strumentazione, FINANCIERA si impegna a fornire tale strumentazione ed il Submandatario si obbliga a non fare uso di diversi strumenti per il medesimo scopo.

Nell'ipotesi in cui il Submandatario dovesse effettuare un numero di operazioni particolarmente elevato, le parti potranno, di comune accordo, deliberare l'installazione di macchinari più idonei e l'introduzione di procedure più adatte alle modalità concrete di svolgimento del Servizio presso la sede del Submandatario.

Art.7 – CONSERVAZIONE DEI FONDI

7.1) Il Submandatario assicura, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio e pericolo, anche per caso fortuito o forza maggiore, la custodia dei Fondi di Denaro da lui detenuti e custoditi in esecuzione del Servizio e, quindi, la pronta messa a disposizione e/o la restituzione a FINANCIERA delle relative somme. Il Submandatario prenderà tutte le misure necessarie per assicurare tale perfetta custodia.

7.2) – FINANCIERA non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile verso i clienti della custodia dei Fondi di Denaro o del mancato invio o accettazione degli stessi. Il Submandatario terrà manlevata ed indenne FINANCIERA da qualsiasi pretesa, azione e/o causa portata da terze parti in relazione alla custodia dei Fondi di Denaro.

Art.8) – ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Non viene previsto nessun obbligo a carico del submandatario

Art.9 – REGISTRI ED ARCHIVI

Il Submandatario si impegna a conservare ed archiviare correttamente i registri, le note e gli eventuali altri documenti relativi alle operazioni del Servizio, in conformità ai Requisiti del Servizio. Tali documenti saranno di esclusiva proprietà di FINANCIERA, che si riserva il diritto di esaminarli, controllarli o comunque chiederne la visione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tale adempimento è essenziale e alla sua mancata osservanza è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. .

Art. 10 – COMPENSO DEL SUBMANDATARIO

Il compenso spettante al Submandatario ammonta al 50% (cinquanta per cento) delle commissioni attive riferite ai movimenti che il submandatario ha eseguito per conto della FINANCIERA e verrà corrisposto mensilmente dopo aver ricevuto la relativa fattura.

Null'altro sarà dovuto da FINANCIERA al Submandatario, che dichiara espressamente che nel compenso sopra fissato deve considerarsi ricompensa forfettariamente anche qualsiasi spesa da lui sostenuta per l'esecuzione del mandato, in dichiarata deroga di quanto previsto dall'art. 1719 c.c. .

Art. 11 – PUBBLICITA'

11.1) Dalla data di conclusione del presente contratto, FINANCIERA è autorizzato a menzionare, pubblicare o altrimenti rendere noto, sotto la propria denominazione ed a proprie spese, senza che ciò venga così a rappresentare un diritto del Submandatario e, quindi, un obbligo per FINANCIERA, l'indirizzo del Submandatario e gli altri dati necessari in qualsiasi tipo di elenco pubblico o privato, annuario o altro materiale informativo o pubblicitario. Il Submandatario si impegna a sottoscrivere qualsiasi documento eventualmente necessario o utile ai fini della suddetta iscrizione.

11.2) Il Submandatario si impegna ad esporre il marchio e l'insegna FINANCIERA nelle proprie vetrine, bacheche o negli spazi espositivi.

Art.12 – OBBLIGO DI NON CONCORRENZA

12.1) Data la particolare natura del Servizio, il Submandatario si impegna a tenere informata FINANCIERA, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, in relazione a qualsiasi nuova attività (anche ove ritenga che essa non presenti affinità con il Servizio ovvero non sia potenzialmente in concorrenza con FINANCIERA) che egli intendesse intraprendere nel periodo di durata del presente contratto.

12.2) FINANCIERA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare (i) la compatibilità di tale attività con il servizio e (ii) se tale attività è potenzialmente pregiudizievole o comunque non conveniente all'immagine del Servizio o della FINANCIERA.

12.3) FINANCIERA si riserva il diritto di nominare liberamente e di costituire altri submandatari nel territorio italiano.

Art.13 – RISERVATEZZA

13.1) Qualora, in esecuzione del presente contratto, il Submandatario abbia in qualsivoglia modo accesso ad informazioni riservate e confidenziali riguardanti l'attività, la composizione societaria, i dati commerciali, gli obiettivi strategici, i processi distributivi, la proprietà intellettuale, i marchi, i brevetti, i know how, i segreti commerciali di FINANCIERA, nonché l'identità, i numeri di conto o qualsiasi altra informazione o procedura relativa alla clientela di FINANCIERA, il Submandatario si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ed anche successivamente alla cessazione dello stesso, alla più assoluta riservatezza in merito sia a qualsiasi informazione riservata o confidenziale di cui sia venuto a conoscenza sia al contenuto stesso del presente contratto, nel rispetto, comunque, di quanto disposto dalle norme vigenti, anche in materia bancaria, finanziaria e valutaria.

13.2) Il Submandatario si impegna a tenere ed a far tenere dai propri impiegati e collaboratori, assolutamente riservate e confidenziali le informazioni di cui all'art.13.1) ed a non divulgare in nessun modo e con nessun mezzo a terze parti, anche dopo la cessazione degli effetti del presente contratto.

Art.14 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

14.1) Ogni e qualsiasi creazione intellettuale, idea, disegno, bozzetto, progetto, slogan, modello segreto, processo di lavorazione e/o distribuzione, creato, ideato o realizzato, nonché tutti i marchi, le insegne, i segni distintivi in genere, depositati e non ed ogni diritto sulle opere di ingegno e/o sulle invenzioni industriali, brevettate e non, è e resterà di proprietà esclusiva ed originaria di FINANCIERA.

14.2) Il Submandatario non potrà far uso dei segni distintivi o della proprietà intellettuale di cui FINANCIERA sia titolare se non per quanto strettamente necessario allo svolgimento dei propri impegni, ai sensi del presente contratto.

In nessun caso il Submandatario potrà utilizzare il nome o i segni distintivi di FINANCIERA su carta intestata, biglietti da visita, ordini, fatture, ricevute o materiale pubblicitario, né far figurare nella propria ragione sociale la qualità di Submandatario di FINANCIERA, se non richiedendo la relativa autorizzazione ad FINANCIERA.

14.3) Il Submandatario non potrà in alcun modo pregiudicare o contestare i diritti relativi ai segni distintivi o alla proprietà intellettuale di cui FINANCIERA è titolare.

A richiesta di FINANCIERA, il Submandatario dovrà prestare la propria collaborazione ed assistenza nel caso sia necessario instaurare o resistere in azioni giudiziarie, aventi ad oggetto i diritti relativi ai segni distintivi o alla proprietà intellettuale di FINANCIERA.

Art.15 – FORMAZIONE

FINANCIERA fornirà al Submandatario ed agli impiegati e collaboratori indicati dallo stesso la formazione che riterrà necessaria per il buon svolgimento del Servizio e per la conservazione dei registri e documenti.

Art.16 – GARANZIE

16.1) Il Submandatario terrà indenni e manleverà FINANCIERA da ogni e qualsiasi responsabilità, obbligazione, danno, perdita, penale, costo e spesa, anche derivanti dall'instaurazione di azioni giudiziarie, di qualsiasi genere, relativi al presente contratto e/o all'esecuzione del Servizio, anche derivanti da atti di concorrenza sleale e/o dalla violazione dei brevetti, marchi, etc. che possano derivare da azioni imputabili al Submandatario.

16.2) In nessun caso FINANCIERA potrà essere tenuto responsabile per qualsiasi danno sofferto da coloro che si rivolgeranno al Submandatario, per operazioni relative allo svolgimento del Servizio che siano state scorrette, errate,

negligenti, e/o si siano svolte in difformità al presente contratto o la cui esecuzione sia viziata da colpa del Submandatario. In tale ottica, resta convenuto fra le parti che qualsiasi accettazione o esecuzione di operazioni relative al Servizio e, comunque, del presente contratto, si intenderà estranea al mandato e, quindi vincolerà FINANCIERA solo se da essa ratificato in modo esplicito e per iscritto in conformità alle previsioni di cui all'art.1711 c.c. .

Art.17 – CARATTERE INTUITUS PERSONAE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto è da intendersi concluso con il Submandatario "intuitus personae", pertanto il Submandatario non potrà cedere (neanche tramite cessione d'azienda) il presente contratto né altrimenti trasferire, delegare, sub affidare o altrimenti incaricare terzi dell'esecuzione del Servizio e di ogni altro obbligo o diritto inerente al presente contratto, senza il preventivo consenso scritto di FINANCIERA che potrà prestare o rifiutare detto consenso nella sua più piena discrezionalità, anche condizionandolo all'ottenimento di garanzie, rinunce e liberatorie.

Il Submandatario si impegna a comunicare ad FINANCIERA, a mezzo di lettera raccomandata, ogni fatto suscettibile di influenzare il carattere "intuitus personae" del presente contratto.

Art.18 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO ANTICIPATO

18.1) Il presente contratto entrerà in vigore all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui ai successivi artt. 19 e 26.3) e ha durata annuale.

18.2) Alla scadenza, in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A.R. non oltre 30 giorni prima della data di scadenza, il contratto verrà automaticamente rinnovato per anni uno, di anno in anno, alle stesse condizioni.

18.3) Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente contratto prima della scadenza ai sensi dell'articolo 1373 c.c. solo per giusta causa, comunicando tale intenzione per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio eletto dall'altra parte e indicato nell'art. 23 che segue. Tale recesso opererà immediatamente ed automaticamente al momento della ricezione della comunicazione formale e ciò fatti salvi gli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10.

Per espressa pattuizione si considereranno fra le altre, giusta causa di recesso ad nutum a favore di FINANCIERA, l'apertura di un procedimento penale nei confronti del Submandatario, la sua iscrizione nel bollettino dei protesti, la pendenza a suo danno di procedure esecutive, individuali o concorsuali, il manifestarsi, comunque, di uno stato di insolvenza, la cessazione per qualsivoglia motivo dell'attività da parte di FINANCIERA, nonché il trasferimento all'estero della sede del Submandatario.

FINANCIERA avrà, inoltre, facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento ai sensi dell'articolo 1373 c.c. in caso di modifica della composizione societaria del Submandatario.

Art.19 – CONDIZIONE SOSPENSIVA AL PRESENTE CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata, oltre che al verificarsi delle condizioni di cui al successivo 26.3 all'ottenimento da parte del submandatario di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge.

Art.20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1) In aggiunta alle ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste negli articoli che precedono, l'inadempimento da parte del Submandatario di una delle seguenti obbligazioni costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., rimanendo salvo il diritto di FINANCIERA al risarcimento di cui al successivo art. 21:

- a) inadempimento al divieto (di cui al precedente art.17) di cessione a terzi in qualunque forma del presente contratto;
- b) inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni contenute negli artt. 4.1, 4.2,4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.1, 7.2, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 16.1, 16.2.

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi acquiescenza temporanea ad una fattispecie di cui sopra, così come la concessione di un termine per rinnovare o risolvere la vicenda, non costituirà una modifica del presente contratto nel senso di volontà di rinunciare alla maturata risoluzione dello stesso.

20.2) Effetti della risoluzione:

- a) Il Submandatario dovrà rendere conto a FINANCIERA, rimanendone responsabile, della corretta custodia dei Fondi di Denaro e delle somme di cui all'art.5.2).
- b) Il Submandatario dovrà restituire senza indugio ad FINANCIERA, tutti i formulari, insegne ed ogni altro materiale riportante il marchio di FINANCIERA e cesserà di fare riferimento al suo incarico quale "SUBMANDATARIO".
- c) Il Submandatario farà cancellare, a proprie spese, ogni riferimento a subagente della FINANCIERA da qualsiasi elenco telefonico pubblico o privato, annuario, o altro materiale informativo o pubblicitario, diffuso, prodotto o comunque esistente, relativo ad un periodo di tempo successivo alla risoluzione del presente contratto. Qualora il Submandatario non vi provvedesse, FINANCIERA potrà effettuare tali cancellazioni a spese del Submandatario.
- d) Il Submandatario non potrà in alcun modo diffondere notizie e/o dichiarazioni scritte e/o orali, vere o false, sul Servizio e sull'attività di FINANCIERA, né valersi di una qualifica diversa da quella rispondente al vero di Submandatario di FINANCIERA, né diffondere notizie e/o apprezzamenti idonei a determinare il discredito o danneggiare la reputazione o comunque più in generale l'attività di FINANCIERA.

- e) Il Submandatario non potrà in alcun modo usare il nome o i segni distintivi di FINANCIERA, in modo tale da ingenerare confusione.
- f) FINANCIERA rimarrà, comunque, responsabile del pagamento delle commissioni spettanti al Submandatario e non ancora corrisposte alla data di risoluzione.

Art. 21 – EFFETTI SUGLI INADEMPIMENTI

Il Submandatario sarà tenuto, come per legge, al risarcimento dei danni provocati da inesatti adempimenti e/o inadempimenti anche per uno solo degli impegni assunti nel presente contratto.

Art.22 – INTERPRETAZIONE

22.1) Il presente contratto non costituisce tra le parti alcun vincolo di subordinazione, né di associazione in partecipazione o società di fatto.

22.2) Le parti concordano che le espressioni “Agente” riferita a FINANCIERA e “Subagente” riferita al Submandatario vanno utilizzate in quanto presenti nei contratti-tipo FINANCIERA usati in tutto il mondo, senza che l’utilizzo di tali termini possa far ritenere applicabile al presente contratto la disciplina del contratto di agenzia prevista dall’art. 1742 e segg. del Codice Civile, dovendosi ritenere applicabile al rapporto contrattuale la sola disciplina pattizia prevista dalle parti, fatto salvo il ricorso, per quanto non previsto dalle parti, alla disciplina del mandato ed alla disciplina generale dei contratti contenuta nel titolo secondo del libro quarto del Codice Civile e che tali pacifici ed incontrovertibili presupposti, sono stati ritenuti essenziali da entrambi per il perfezionamento del contratto.

Art.23 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti a tutti gli effetti di legge eleggono domicilio per tutte le vicende del presente contratto comunque connesse e/o pertinenti all’esecuzione e/o inadempimento dello stesso rispettivamente come segue:

- ◆ CHAVIN CASH SRL Via Luigi Federico Menabrea ,21 20159 Milano MI
- ◆ Il Submandatario

Qualsiasi modifica del domicilio come sopra eletto non sarà opponibile alla controparte, e quindi qualsivoglia comunicazione di indenterà perfezionata con invio della stessa al predetto domicilio, se non comunicata per iscritto con l’eventuale variazione.

Art.24 – SOSPENSIONE/INTERRUZIONE SERVIZIO

FINANCIERA si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere/interrompere il Servizio in caso di violazione di alcuna delle obbligazioni previste dagli artt. 4, 5, 7, 8, 17.

Art.25 – MODIFICHE

Ogni modifica od integrazione del presente contratto sarà valida solo se effettuata per iscritto e debitamente approvata da entrambe le parti.

Art.26 – MATERIALE CONSEGNATO E DA CONSEGNARE

26.1) Il Submandatario riceve al momento della stipula del contratto e quale allegato al medesimo di cui costituisce parte integrante la seguente documentazione:

- a) Manuale di Procedura (contenente tra l’altro il Rapporto giornaliero, Griglia della retribuzione dei Servizi, Requisiti del Servizio, etc.)
- b) Moduli prenumerati

26.2) Il Submandatario si obbliga a fornire ad FINANCIERA copia del documento di identità e del codice fiscale delle persone che lavorano nella sede del Submandatario e che effettueranno materialmente i versamenti in circolarità.

Inoltre, il Submandatario si obbliga a presentare alla FINANCIERA:

- a) se (il Submandatario è una) società di capitali: copia del Verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore unico con i relativi poteri e per questi ultimi i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché i documenti di cui al punto c) successivo.
- b) Se (il Submandatario è una) società di persone: tutti i documenti sopracitati ed in più le generalità dei soci (risultanti da idoneo documento identificativo) nonché la loro situazione patrimoniale supportata da denunce dei redditi, nonché i documenti di cui al successivo punto c).
- c) Se (il Submandatario è una) persona fisica: copia del documento identificativo, i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, la situazione patrimoniale (supportata da denuncia dei redditi), il bollettino protesti e le certificazioni attestanti la pendenza o meno delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

26.3) L’efficienza del presente contratto è sospensivamente condizionata, oltre che al verificarsi di quanto previsto all’art. 19 del presente contratto, al ricevimento da parte di FINANCIERA dei documenti indicati nel precedente articolo 26.2) nonché della garanzia di cui al precedente art. 5.3) FINANCIERA darà al Submandatario comunicazione scritta dell’effettivo avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal presente contratto, fissando contestualmente la data in cui il Servizio potrà avere inizio.

Art.27 – FORO COMPETENZE

Qualsiasi controversia relativa alla conclusione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art.28 – CONSENSO INFORMATO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003

Il Submandatario a tutti gli effetti della cosiddetta legge sulla privacy (legge 196/2003.) presta il suo consenso affinché CHAVIN CASH S.R.L. possa utilizzare tutti i dati acquisiti a tergo e con il presente atto sia per la puntuale ed esatta esecuzione dello stesso, sia per poter esercitare tutte le azioni conseguenti a reprimere eventuali inadempimenti realizzati e/o assunti come esistenti.

Il SUBMANDATARIO e la FINANCIERA dichiarano di essere in possesso di una copia del presente contratto di submandato e dei relativi allegati, che dichiarano di accettare integralmente

Data e luogo,

Il SUBMANDATARIO

.....

(.....)

CHAVIN CASH SRL

(Amministratore Sig. Hector Valdivia Chavez)

Ai sensi e per effetto di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Submandatario.....

..... dichiara di approvare espressamente gli articoli:

- 4 (Obbligazioni del Submandatario)
- 5 (Procedura finanziaria imposta al Submandatario)
- 7 (conservazione dei fondi)
- 9 (Registri e archivi)
- 12 (Obblighi di non concorrenza)
- 13 (Riservatezza)
- 14 (proprietà intellettuale)
- 16 (Garanzie)
- 17 /Carattere *intuitus personae* del presente contratto)
- 18 (Durata del contratto e recesso anticipato)
- 19 (Condizione sospensiva al presente contratto)
- 20 (Clausola risolutiva espressa)
- 22 (Interpretazione)
- 23 (Elezione di domicilio)
- 24 (Sospensione/interruzione del contratto)
- 25 (Modifiche)
- 26 (Materiale consegnato e da consegnare)

Il SUBMANDATARIO

.....